



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 24 DEL 29-04-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RIDUZIONI COVID – ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Aprile, con inizio alle ore 17:23, nella sala delle adunanze, in seduta ordinaria di prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente	N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	MORITTU PIETRO	X		14	DIAFERIA VALENTINA	X	
2	FANTINEL FEDERICO	X		15	VELLA GIUSEPPE	X	
3	ARRU GIANLUCA	X		16	GIGANTI GIUSEPPE	X	
4	FLORIS GIACOMO	X		17	CAGGIARI ANTONIO	X	
5	CADONI ALESSIA	X		18	VINCIS RITA	X	
6	SPANU GIOVANNI	X		19	PIZZUTO LUCA	X	
7	PILI ALBERTO	X		20	SESTU MATTEO	X	
8	FRATERNALE IVONNE	X		21	MEREU SANDRO	X	
9	GUADAGNINI GIACOMO	X		22	LAI GIAN LUCA	X	
10	FRONTERRE' DIEGO	X		23	GARAU DANIELA		X
11	GRUSSU LUCA	X		24	ATZORI MONICA		X
12	CARIA MANUELA	X		25	MELE DANIELE		X
13	CARIA SILVIA	X					

N° Presenti: 22 – N° Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente, Sig. FEDERICO FANTINEL, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 24 del 21/04/2022 redatta dall'Ufficio Tributi e avente ad oggetto *“Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa dei rifiuti (TARI) e delle riduzioni Covid- Anno 2022”*;

L'Assessore Stefano Mascia illustra la proposta.

Intervengono nel dibattito:

- Il Consigliere Sestu dichiara che dall'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore non ha compreso se vi sia o meno un aumento delle tariffe come si era paventato in occasione della discussione del PEF. Si congratula con i Commissari e le Commissarie della Seconda Commissione per il lavoro che si sta facendo, utile in relazione al prossimo appalto del servizio di igiene urbana. Evidenzia come il costo del servizio e conseguentemente la quota della Tari a carico dei cittadini venga effettuata in base al numero delle utenze domestiche e non domestiche e al riguardo solleva la questione dell'affidabilità del censimento delle utenze utilizzato, soprattutto con riguardo agli alloggi popolari, talvolta assegnati ma non abitati. Dichiara voto negativo.
- Il Consigliere Mereu chiede chiarezza sull'aumento delle tariffe e sul fatto che a tale aumento consegua o meno un miglioramento del servizio non solo nella raccolta dei rifiuti, ma nello sfalcio dell'erba e nel miglioramento delle condizioni delle strade. Sotto quest'ultimo aspetto evidenzia come nella Via Pietro Ricca a Bacu Abis non siano ancora state risolte le problematiche della strada e i cittadini debbono portare i rifiuti a 400 metri dalla via. Chiede al riguardo informazioni in merito alla presenza delle risorse per risolvere le problematiche della Via Pietro Ricca, discusse anche in aula in occasione della presentazione di un'interrogazione da parte del suo gruppo.
- Il Consigliere Pizzuto manifesta solidarietà nei confronti dell'Assessore Porcu per le difficoltà presenti a causa della carenza di risorse e afferma grande apprezzamento per il lavoro silenzioso che sta portando avanti. Evidenzia come la proposta di deliberazione oggetto di discussione sia la certificazione dell'aumento delle tariffe, che non vengono contestate a priori, ma in quanto ad esse non consegue alcun miglioramento del servizio e non appaiono giustificate anche in considerazione della situazione di crisi generale. Dichiara soddisfazione per il lavoro portato avanti in seno alla Seconda Commissione ove si sta procedendo anche ad un esame del capitolato d'appalto al fine di verificarne il rispetto da parte dell'attuale gestore. Dichiara voto contrario non solo in considerazione dell'aumento delle tariffe cui non consegue un miglioramento del servizio ma anche per le modalità con il quale si sta procedendo all'inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale di proposte non esaminate preventivamente dalle competenti commissioni consiliari.
- Il Consigliere Lai afferma che l'aumento delle tariffe sia un dato di fatto, certificato dalla presente proposta di deliberazione, seppur *“ammortizzato”*, per l'annualità in corso, grazie alle risorse residue del fondo Covid di cui chiede informazioni in merito alla data di accertamento. Ribadisce quanto affermato in occasione dell'approvazione del PEF, mostrando perplessità in merito al fatto che venga confermato per il 2022 un trend del 77% e per gli anni 2022-2025 maggiore o uguale al 78%: rimarca che l'obiettivo debba essere quello di superare l'80% che consentirebbe uno sconto sul costo di smaltimento del secco (risorse che consentirebbero di ridurre le tariffe al cittadino o di destinarle ad un miglioramento del servizio). Dichiara di non avere alcun preconcetto nei confronti degli aumenti se finalizzati ad un miglioramento del servizio
- Il Consigliere Guadagnini afferma di aver esaminato il capitolato d'appalto del servizio di igiene urbana al fine di verificare il rispetto di esso da parte dell'attuale gestore: evidenzia la mancanza della figura del DEC e conseguentemente il mancato controllo da parte dell'Ente e il fatto che si sia ereditata una situazione di *“non gestione”*. Rileva come tra gli elementi che hanno determinato un aumento delle tariffe vi sia l'incremento degli iscritti a ruolo che non pagano e le omesse denunce. Con riguardo al fenomeno dell'evasione sottolinea il ruolo della dirigenza e chiede alla Giunta di dare al riguardo precisi obiettivi e di graduare le premialità in relazione alla capacità di recuperare i crediti. Evidenzia come sia indispensabile procedere ad un efficientamento dell'Ufficio tributi attraverso l'esternalizzazione di una parte del servizio e una maggiore informatizzazione.

L'Assessore Mascia afferma che c'è un aumento delle tariffe a causa dell'aumento complessivo del costo servizio dovuto anche al fatto che non vi sia stato il tempo, a causa della mole di lavoro che incombe sull'Ufficio, di aumentare la base imponibile perpetrando in tal modo un'azione più efficace. Evidenzia il lavoro svolto dagli uffici e sottolinea come sia indispensabile procedere ad un efficientamento dell'Ufficio tributi attraverso l'esternalizzazione di una parte del servizio e una maggiore informatizzazione. Rimarca come la vera entità dell'evasione sia ad oggi sconosciuta e sia obiettivo della Giunta riuscire a dare certezza di tali somme permettendo all'Ufficio di concentrarsi sulla fase dell'accertamento, sgravandolo dell'ordinario. Evidenzia, come già fatto in occasione della discussione del PEF, la carenza di risorse umane e l'assenza della figura del DEC cui la Giunta ha cercato di porre rimedio attraverso la programmazione di nuove assunzioni.

Afferma che nella nuova gara d'appalto lo sfalcio dell'erba non sarà presente nel capitolato e pertanto si eviteranno le incertezze sulle competenze del gestore del servizio di igiene urbana e quelle di So.Mi.CA. Conclude evidenziando come la Giunta sia esigente nei confronti della Dirigenza e lo sarà sia al momento dell'assegnazione degli obiettivi sia al momento di quantificarne le premialità.

Intervengono per dichiarazione di voto:

- Il Consigliere Guadagnini concorda su quanto detto dall'Assessore Mascia in merito al fatto che l'Ufficio tributi debba essere sgravato del lavoro ordinario attraverso l'esternalizzazione di una parte del servizio e una maggiore informatizzazione del lavoro. Annuncia voto favorevole auspicando che il prossimo anno si riesca a conseguire una diminuzione delle tariffe, preannunciando atteggiamento critico nell'ipotesi in cui non venisse perseguito tale obiettivo.

- Il Consigliere Sestu ribadisce voto contrario evidenziando come anche in questa occasione si sia proceduto ad iscrivere all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale un atto senza che fosse preventivamente esaminato nella competente commissione consiliare.

- Il Consigliere Lai dichiara voto contrario del gruppo per le ragioni già esposte nella fase della discussione.

Alle ore 19,15 esce il Consigliere Floris (presenti 21)

- Il Consigliere Spanu dichiara voto favorevole e mostra soddisfazione per quanto affermato dall'Assessore in merito alla priorità da dare all'informatizzazione dell'Ufficio Tributi, problematica da lui messa in evidenza in seno alla commissione che ha esaminato la presente proposta.

Il Presidente, non essendoci ulteriori interventi per dichiarazioni di voto, pone in votazione il punto in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	21	
Consiglieri assenti	4	Floris Giacomo, Garau Daniela, Mele Daniele, Atzori Monica
Consiglieri favorevoli	17	
Consiglieri contrari	4	Pizzuto Luca, Lai Gianluca, Mereu Sandro, Sestu Matteo
Consiglieri astenuti	0	

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- lo Statuto e il Regolamento Comunale;
- il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere dell'organo di revisione;
- l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 24 del 21/04/2022 redatta dall'Ufficio Tributi e avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa dei rifiuti (TARI) e delle riduzioni Covid- Anno 2022";

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	21	
Consiglieri assenti	4	Floris Giacomo, Garau Daniela, Mele Daniele, Atzori Monica
Consiglieri favorevoli	17	
Consiglieri contrari	4	Pizzuto Luca, Lai Gianluca, Mereu Sandro, Sestu Matteo
Consiglieri astenuti	0	

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'immediata esecutività della delibera di approvazione della sotto riportata proposta di deliberazione

Proposta N. 24 del 21-04-2022, redatta dall'Ufficio TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DELLE RIDUZIONI COVID – ANNO 2022

IL SINDACO

Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
- ai sensi della medesima disposizione la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo comma 704);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2014 e successive modificazioni, veniva approvato il regolamento disciplinante la IUC, e che, come specificato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2020, tale regolamento rimane vigente per la parte dedicata alla Tari (Parte Quarta) in quanto conforme all'attuale normativa e che continueranno a trovare applicazione, limitatamente alla Tari, le norme contenute nella - Parte Prima - di detto regolamento (Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale), se non incompatibili con la vigente normativa;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni: "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);
"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate quindi:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021";
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif ;

Viste, ancora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;
- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Dato atto che, all’attualità, nell’ambito territoriale cui appartiene il Comune di Carbonia, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 651, a mente del quale “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158”;
- il comma 654, a mente del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”;
- il comma 683, a mente del quale “... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Atteso quindi che, con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Considerato che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 citata, ha introdotto un nuovo metodo tariffario di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l’art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti, da applicare in assenza di un monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri

dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

e quant'altro indicato nel D.P.R. n.158/1999 cui si rimanda;

Ritenuto, inoltre, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della Tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, oltre che il numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, con l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale *“...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti anno 2022, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 21/03/2022, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022, da trasferirsi in entrata tariffaria, per l'importo di € 4.998.825,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 2.031.838,00

COSTI VARIABILI € 2.966.987,00

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni*” d el 28 gennaio 2022 nelle quali *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza,*

il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che “... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...” per cui “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno **2022**, e relativi alle utenze domestiche e non domestiche.

Dato atto, del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;

Visto il Piano Economico Finanziario approvato, dal quale emerge il confronto tra il costo unitario effettivo e il benchmark di riferimento, nonché le modalità attraverso le quali si è addivenuti alla determinazione del costo del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- relativamente ai criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa si è fatto riferimento, così come prescritto dalla norma fra le diverse modalità, a quanto stabilito nel D.P.R. 158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/97;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- con Delibera di Consiglio Comunale l'Ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2022, con un costo complessivo di €. 4.998.825,00, suddiviso in costi fissi totali €. 2.031.838,00 e costi variabili totali €. 2.966.987,00;
- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche viene fissata nel rapporto di 70% a carico delle utenze domestiche e 30% a carico delle utenze non domestiche tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti delle due categorie di utenze, della superficie e dello storico;
- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99, operando una articolazione che tiene conto dei valori riferiti al Sud e medi o massimi a seconda del coefficiente preso in considerazione;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze , di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Viste

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

PREMESSE (da Piano Finanziario)

Costi Fissi Totali attribuibili alle utenze domestiche	€ 1.422.286,60
Costi Fissi Totali attribuibili alle utenze non domestiche	€ 609.551,40
Costi Variabili Totali attribuibili alle utenze domestiche	€ 2.076.890,90
Costi Variabili Totali attribuibili alle utenze non domestiche	€ 890.096,10
Quantità Totale di rifiuti attribuibili alle utenze domestiche (in Kg)	9.153.764,70
Quantità Totale di rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche (in Kg)	3.127.324,30

I Coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd sono quelli di cui al DPR n.158/1999, riferiti al Sud e con valore medio o massimo a seconda del coefficiente preso in considerazione

I dati relativi al numero delle utenze domestiche per componenti il nucleo familiare e la superficie relativa, nonché i dati relativi alle tipologie di attività da inserire in ogni categoria con la relativa superficie sono ottenuti dagli archivi TARES/TARI.

Ritenuto quindi, sulla base di tutte le considerazioni esposte, di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2022, secondo i criteri di seguito specificati (le cifre sono arrotondate):

Parte fissa utenze domestiche

Categorie (numero componenti nucleo familiare)	numero utenze	tot superficie (mq) (a)	Ka (zona sud) (b)	Quf (c)	TFd(n) (b x c)	TFd(n,S) (a x b x c)
1	4.887	412.000	0,81	1,28	1,04	427.161,60
2	3.939	372.000	0,94	1,28	1,20	447.590,40
3	2.442	241.000	1,02	1,28	1,31	314.649,60
4	1.346	137.000	1,09	1,28	1,40	191.142,40
5	235	24.500	1,10	1,28	1,41	34.496,00
6 o più	52	5.500	1,06	1,28	1,36	7.462,40

Parte variabile utenze domestiche

Categorie						TVd (
-----------	--	--	--	--	--	-------

(numero componenti nucleo familiare)	numero utenze (a)	Kb (medio) (b)	Somm. N(n)*Kb(n) (a x b)	Quv (c)	Cu (d)	TVd(n) (b x c x d)	a x b x c x d
1	4.887	0,80	3.909,60	468,4629	0,2269	85,04	415.567,93
2	3.939	1,60	6.302,40	468,4629	0,2269	170,07	669.908,77
3	2.442	2,00	4.884,00	468,4629	0,2269	212,59	519.141,03
4	1.346	2,60	3.499,60	468,4629	0,2269	276,37	371.987,29
5	235	3,20	752,00	468,4629	0,2269	340,14	79.933,26
6 o più	52	3,70	192,40	468,4629	0,2269	393,29	20.451,01

Dove:

Ka = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche, determinata dal rapporto fra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente di adattamento (Ka)

TFd(n) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare per mq

TFd(n,S) = Quota fissa della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e la superficie totale occupata da ciascuna categoria

Kb = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche, determinata dal rapporto fra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

Cu = Costo unitario al Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

TVd(n) = Quota variabile della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare per mq

TVd = Quota variabile della tariffa per una utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare moltiplicata per il costo unitario e per il coefficiente proporzionale di produttività

Parte fissa utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Totale mq (a)	Kc (b)	Qapf (c)	Tfnd(ap) (b x c)	TFnd(ap, Sap) (a x b x c)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	27.200	0,63	1,7141	1,08	29.372,8
2	cinematografi e teatri	700	0,47	1,7141	0,81	563,9
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	21.400	0,44	1,7141	0,75	16.139,9
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.000	0,74	1,7141	1,27	5.073,7

5	stabilimenti balneari	0	0,59	1,7141	1,01	0,0
6	Esposizioni, autosaloni	9.700	0,57	1,7141	0,98	9.477,2
7	alberghi con ristorante	3.900	1,41	1,7141	2,42	9.425,8
8	alberghi senza ristorante	300	1,08	1,7141	1,85	555,3
9	case di cura e riposo	9.000	1,09	1,7141	1,87	16.815,3
10	Ospedali	3.500	1,43	1,7141	2,45	8.579,0
11	uffici,agenzie,studii professionali	44.000	1,17	1,7141	2,01	88.241,8
12	banche ed istituti di credito	7.500	0,79	1,7141	1,35	10.156,0
13	negozi di abbigliamento,calzature ,libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	26.800	1,13	1,7141	1,94	51.909,8
14	edicola,farmacia,taccaio, plurilicenze	2.900	1,5	1,7141	2,57	7.456,3
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato	44.700	0,91	1,7141	1,56	69.724,4
16	banche di mercato beni durevoli	70	1,67	1,7141	2,86	200,3
17	attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista	3.600	1,5	1,7141	2,57	9.256,1
18	attività artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico, fabbro, elettricista	5.700	1,04	1,7141	1,78	10.161,1
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.300	1,38	1,7141	2,37	19.633,3
20	attività industriali con capannoni di produzione	2.700	0,94	1,7141	1,61	4.350,3
21	attività artigianali di produzione beni specifici	5.400	0,92	1,7141	1,58	8.515,6
22	ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie, pub	7.200	3,4	1,7141	5,83	41.961,1
23	mense,birrerie hamburgerie	1.600	2,55	1,7141	4,37	6.993,5
24	bar,caffè,pasticceria	6.700	2,56	1,7141	4,39	29.400,2
25	Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9.500	2,44	1,7141	4,18	39.732,8
26	plurilicenze alimentari e/o miste	6.800	2,45	1,7141	4,20	28.556,9
27	ortofrutta,pescherie,fiori e piante, pizza al taglio	1.100	4,42	1,7141	7,58	8.333,9
28	ipermercati di generi misti	15.500	2,73	1,7141	4,68	72.532,1
29	banche mercato genere alimentari	90	3,35	1,7141	5,74	516,8
30	discoteche, night club	0	1,91	1,7141	3,27	0,0
31	Parcheggi coperti	9.600	0,36	1,7141	0,62	5.923,9

Parte variabile utenze non domestiche

--	--	--	--	--	--	--

C at	Descrizione	Totale mq (a)	Kd (b)	Tot. Mq* Kd (axb)	Cu (c)	Tvnd (ap) (b x c)	TFnd(ap, Sap) (a x b x c)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	27.200	5,5	149.600,00	0,2846	1,57	42.576,16
2	cinematografi e teatri	700	4,12	2.884,00	0,2846	1,17	820,79
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	21.400	3,9	83.460,00	0,2846	1,11	23.752,72
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4.000	6,55	26.200,00	0,2846	1,86	7.456,52
5	stabilimenti balneari	0	5,2	0,00	0,2846	1,48	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	9.700	5,04	48.888,00	0,2846	1,43	13.913,52
7	alberghi con ristorante	3.900	12,45	48.555,00	0,2846	3,54	13.818,75
8	alberghi senza ristorante	300	9,5	2.850,00	0,2846	2,70	811,11
9	case di cura e riposo	9.000	9,62	86.580,00	0,2846	2,74	24.640,67
10	Ospedali	3.500	12,6	44.100,00	0,2846	3,59	12.550,86
11	uffici, agenzie, studi professionali	44.000	10,3	453.200,00	0,2846	2,93	128.980,72
12	banche ed istituti di credito	7.500	6,93	51.975,00	0,2846	1,97	14.792,09
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	26.800	9,9	265.320,00	0,2846	2,82	75.510,07
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.900	13,22	38.338,00	0,2846	3,76	10.910,99
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato	44.700	8	357.600,00	0,2846	2,28	101.772,96
16	banche di mercato beni durevoli	70	14,69	1.028,30	0,2846	4,18	292,65
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3.600	13,21	47.556,00	0,2846	3,76	13.534,44
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5.700	9,11	51.927,00	0,2846	2,59	14.778,42
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.300	12,1	100.430,00	0,2846	3,44	28.582,38
20	attività industriali con capannoni di produzione	2.700	8,25	22.275,00	0,2846	2,35	6.339,47
21	attività artigianali di produzione beni specifici	5.400	8,11	43.794,00	0,2846	2,31	12.463,77
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7.200	29,93	215.496,00	0,2846	8,52	61.330,16
23	mense, birrerie, hamburgerie	1.600	22,4	35.840,00	0,2846	6,38	10.200,06
24	bar, caffè, pasticceria	6.700	22,5	150.750,00	0,2846	6,40	42.903,45
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	9.500	21,5	204.250,00	0,2846	6,12	58.129,55
26	plurilicenze alimentari e/o miste	6.800	21,55	146.540,00	0,2846	6,13	41.705,28
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza	1.100	38,93	42.823,00	0,2846	11,08	12.187,43

	al taglio						
28	ipermercati di generi misti	15.500	23,98	371.690,00	0,2846	6,82	105.782,97
29	banchi mercato genere alimentari	90	29,5	2.655,00	0,2846	8,40	755,61
30	discoteche, night club	0	16,8	0,00	0,2846	4,78	0,00
31	Parcheggi coperti	9.600	3,2	30.720,00	0,2846	0,91	8.742,91

Dove:

Kc = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

Qapf = Quota unitaria (€/mq) utenze non domestiche, determinata dal rapporto fra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corrette per il coefficiente potenziale di produzione (Kc) in relazione alla diversa tipologia di attività

TFnd(ap) = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap

TFnd(ap,Sap) = Quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S

Kd = Coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq anno per utenza non domestica che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività

Cu = Costo unitario al Kg, determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

Tvnd(ap) = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap

TVnd (ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S

Dato atto che, alle tariffe così individuate è necessario applicare, in aggiunta, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...".

Richiamati i vari atti, delibere, ordinanze e decreti emergenziali, a partire dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, e che si sono succeduti nel tempo, fino ai giorni nostri;

Preso atto che, l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 48 del 30/06/2021, avente ad oggetto " DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09.03.2021- INTEGRAZIONE PER RIDUZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA PANDEMIA DI COVID - 19 E PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATE DELLA TARI ANNO 2021.", con la quale sono state disposte, d'ufficio e in riferimento al solo anno 2021, delle riduzioni tariffarie a particolari categorie di utenze;

Dato atto che le somme complessivamente a disposizione dell'Ente, per le finalità di cui alla deliberazione citata risultavano essere le seguenti:

- € 316.680,32 quali somme previste dall'art. 106 del D.L. n.30/2020, come integrati con le risorse di cui

all'art. 39, comma 1, del D.L. 104/2020, e stanziare nell'avanzo vincolato 2020, a seguito di regolare certificazione COVID 2020;

- € 192.560,45 quali somme previste dall'art. 6 del Decreto Legge n. 73 del 26.05.2021 - c.d "Decreto Sostegno bis" - rubricato: "Agevolazioni Tari", ed assegnate con D.M. dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 24 giugno 2021,

per l'ammontare complessivo di € 509.240,77;

Visto l'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e relativo alla possibilità di utilizzare i risparmi dei Fondi COVID percepiti per le annualità precedenti, anche nel corso dell'esercizio 2022;

Vista la faq n. 43 del sito del Ministero delle Finanze in materia di certificazione covid, a mente della quale:

"L'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:

1. Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate."

Preso atto che, delle somme assegnate, per le specifiche finalità concernenti le riduzioni tari, ed in particolare delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 30/2020, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del D.L. 104/2020, risulta non utilizzata la somma residua di importo pari ad € 176.260,01;

Valutata l'opportunità e la necessità, pertanto, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, di riproporre le azioni di sollievo, ovvero le riduzioni, nei confronti delle categorie di utenze non domestiche che sono risultate beneficiarie nell'esercizio 2021, in quanto maggiormente colpite dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, rideterminandone la percentuale di riduzione, in relazione alla ridotta disponibilità di risorse a disposizione;

Ritenuto di riconoscere, conformemente alle risorse a disposizione, le seguenti riduzioni d'ufficio:

Fascia 1

Attività che non beneficiano di nessuna riduzione: i distributori di carburante, case di cura e riposo, gli ospedali, gli uffici pubblici e privati, le agenzie funebri, le agenzie assicuratrici/finanziarie, gli studi professionali e medici, le banche e gli istituti di credito, le ferramenta, le edicole, le farmacie/parafarmacie, i tabaccai, le plurilicenze, i supermercati, le rivendite di: pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari, le plurilicenze alimentari e/o miste, le ortofrutta, le pescherie, gli ipermercati di generi misti, le produzioni alimentari, i banchi di mercato di beni durevoli e generi alimentari, i partiti politici, i sindacati.

Fascia 2

Attività che beneficiano della riduzione del 40% della tariffa generale (quota fissa+ quota variabile), per le sole utenze non Domestiche appartenenti alle categorie come sotto meglio specificato:

Tipologia di attività (compresi i relativi magazzini/uffici e pertinenze varie)
Musei, biblioteche, scuole di ogni genere (ad eccezione degli asili nido, scuole materne, elementari e medie) primarie, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e Teatri
Impianti sportivi
Strutture ricettive di ogni genere con o senza ristorante
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Parrucchieri, barbieri, estetisti, Tatroo e centri estetici in genere (compresi quelli per gli animali)
Sale bingo e di scommesse

Fascia 3

Attività che beneficiano della riduzione del 15% della tariffa generale (quota fissa + quota variabile), per le sole utenze non Domestiche appartenenti a tutte le altre tipologie di attività non rientranti nelle precedenti fasce;

Dando al contempo atto che il costo delle riduzioni indicate, complessivamente e presumibilmente pari ad € 176.260,01, trova integrale copertura, mediante le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 30/2020, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del D.L. 104/2020, ed allocate nell'avanzo vincolato del rendiconto 2021 in corso di approvazione;

Di dare atto ancora che:

- qualora le riduzioni deliberate con la presente, dovessero eccedere il limite delle risorse a disposizione, queste saranno rideterminate in misura proporzionale alle risorse a disposizione;
- le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

PROPONE AL CONSIGLIO

1)Di approvare, per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, e per le motivazioni esposte in premessa e nel piano economico finanziario, alle quali integralmente si rinvia, le seguenti tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti – TARI - :

Utenze domestiche

Categorie	Tariffa mq (TFd(n))	Tariffa a categoria (TVd(n))
1	1,04	85,04
2	1,20	170,07
3	1,31	212,59
4	1,40	276,37
5	1,41	340,14
6 o più	1,36	393,29

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione	Tfnd(ap)	Tvnd (ap)	Tariffa totale al mq

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,08	1,57	2,65
2	cinematografi e teatri	0,81	1,17	1,98
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,75	1,11	1,86
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,27	1,86	3,13
5	stabilimenti balneari	1,01	1,48	2,49
6	Esposizioni, autosaloni	0,98	1,43	2,41
7	alberghi con ristorante	2,42	3,54	5,96
8	alberghi senza ristorante	1,85	2,70	4,55
9	case di cura e riposo	1,87	2,74	4,61
10	Ospedali	2,45	3,59	6,04
11	uffici, agenzie, studi professionali	2,01	2,93	4,94
12	banche ed istituti di credito	1,35	1,97	3,32
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,94	2,82	4,76
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,57	3,76	6,33
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato	1,56	2,28	3,84
16	banchi di mercato beni durevoli	2,86	4,18	7,04
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,57	3,76	6,33
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,78	2,59	4,37
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,37	3,44	5,81
20	attività industriali con capannoni di produzione	1,61	2,35	3,96
21	attività artigianali di produzione beni specifici	1,58	2,31	3,89
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,83	8,52	14,35
23	mense, birrerie, hamburgerie	4,37	6,38	10,75
24	bar, caffè, pasticceria	4,39	6,40	10,79
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,18	6,12	10,30
26	plurilicenze alimentari e/o miste	4,20	6,13	10,33
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,58	11,08	18,66
28	ipermercati di generi misti	4,68	6,82	11,50
29	banchi mercato genere alimentari	5,74	8,40	14,14

30	discoteche, night club	3,27	4,78	8,05
31	Parcheggi coperti	0,62	0,91	1,53

Specificando, a maggior chiarimento, che alle aree scoperte operative si applica la stessa tariffa della rispettiva categoria di appartenenza, mentre per i parcheggi coperti, si applica la tariffa della categoria 31 appositamente individuata, indipendentemente dalla categoria di appartenenza dell'attività;

2) Di dare atto che alle tariffe così individuate è necessario applicare, in aggiunta, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;

3) Di quantificare in € 4.998.825,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti – TARI, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario;

4) Di stabilire e approvare, per il solo anno 2022, le seguenti riduzioni:

Fascia 1

Attività che non beneficiano di nessuna riduzione: i distributori di carburante, case di cura e riposo, gli ospedali, gli uffici pubblici e privati, le agenzie funebri, le agenzie assicuratrici/finanziarie, gli studi professionali e medici, le banche e gli istituti di credito, le ferramenta, le edicole, le farmacie/parafarmacie, i tabaccaia, le plurilicenze, i supermercati, le rivendite di: pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi e generi alimentari, le plurilicenze alimentari e/o miste, le ortofrutta, le pescherie, gli ipermercati di generi misti, le produzioni alimentari, i banchi di mercato di beni durevoli e generi alimentari, i partiti politici, i sindacati.

Fascia 2

Attività che beneficiano della riduzione del 40% della tariffa generale (quota fissa+ quota variabile), per le sole utenze non Domestiche appartenenti alle categorie come sotto meglio specificato:

Tipologia di attività (compresi i relativi magazzini/uffici e pertinenze varie)
Musei, biblioteche, scuole di ogni genere (ad eccezione degli asili nido, scuole materne, elementari e medie) primarie, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e Teatri
Impianti sportivi
Strutture ricettive di ogni genere con o senza ristorante
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Parrucchieri, barbieri, estetisti, Tatroo e centri estetici in genere (compresi quelli per gli animali)
Sale bingo e di scommesse
Discoteche, sale da ballo e simili

Fascia 3

Attività che beneficiano della riduzione del 15% della tariffa generale (quota fissa + quota variabile), per le sole utenze non Domestiche appartenenti a tutte le altre tipologie di attività non rientranti nelle precedenti fasce;

dando atto che :

- il costo delle riduzioni indicate, complessivamente e presumibilmente pari ad € 176.260,01, trova integrale copertura, mediante le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 30/2020, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del D.L. 104/2020, ed allocate nell'avanzo vincolato del rendiconto 2021 in corso di approvazione;

- qualora le riduzioni deliberate con la presente, dovessero eccedere il limite delle risorse a disposizione, queste saranno rideterminate in misura proporzionale alle risorse a disposizione;

- le riduzioni di cui trattasi, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, saranno applicate d'ufficio;

5)Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

6)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
(Dott. Pietro Morittu)

Alle ore 19,24 il Presidente, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FEDERICO FANTINEL

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa